

Affisso all'Albo dell'Università (Strada Nuova, 65) in data 7 luglio 2003

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 (Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (Razionalizzazione delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n.421);
- **VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario n.158 della Gazzetta Ufficiale n.224 del 24 settembre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VI (Organizzazione amministrativa);
- **VISTE** e richiamate le deliberazioni adottate in materia di organizzazione dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28 novembre 1996, 29 maggio 1997, 29 aprile 1999, 27 giugno 2002, 19 dicembre 2002 e 25 marzo 2003;
- **VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
- **VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59);
- **VISTO** il vigente C.C.N.L. dei Dirigenti delle Università, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- **VISTA** la Legge 15 luglio 2002, n.145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato);
- **ATTESO** che sono state informate e/o consultate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Personale e Pianta Organica e dalla Giunta di Ateneo nelle sedute, rispettivamente, del 27 e del 30 maggio scorso;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno scorso, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Pavia;

DECRETA

Art.1 – E' emanato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Pavia, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2 – Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del Regolamento nell'albo ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
(Roberto Schmid)
(F.tto Roberto Schmid)

Pavia, 02/07/2003

Decreto n.112/DA

Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'Università degli Studi di Pavia

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, così come modificato dall'art. 3, sub 5 della Legge 15 luglio 2002, n.145, nonché ai sensi dell'art. 58 del vigente e proprio Statuto - l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Pavia.
2. Per diploma di laurea s'intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
3. Per laurea (L) e per laurea specialistica (LS) s'intendono quelle così definite dal decreto di cui al precedente co. 2.

Art. 2. Accesso alla qualifica di dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l'Università degli Studi di Pavia avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è emanato dal Direttore Amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei posti disponibili nella pianta organica del personale dirigente ed individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 3. Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero e il profilo professionale relativo ai posti messi a concorso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
 - d) i titoli di studio richiesti;
 - e) l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
 - f) i titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile;
 - g) l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
 - h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - i) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
 - l) i titoli che danno luogo a precedenza a parità di merito;
 - m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
4. Del contenuto del bando viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali.
5. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi ed esami. Il medesimo bando è altresì affisso, per tutta la durata utile, all'albo dell'Università degli Studi di Pavia, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università (se attivato) ed inserito nel sito Internet. Un

appropriato avviso del bando medesimo potrà essere altresì pubblicato su quotidiani a diffusione locale e nazionale.

Art. 4. *Requisiti per l'ammissione al concorso*

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'Università degli Studi di Pavia, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive:

- a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di diploma di laurea, ovvero muniti di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare. Per coloro che sono entrati nelle predette qualifiche a seguito di corso-concorso, il periodo di effettivo servizio è ridotto a quattro anni.
- b) soggetti, muniti di diploma di laurea ovvero muniti di laurea (L) nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare, in possesso della qualifica dirigenziale in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, co. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

2. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico dirigenziale da ricoprire, l'Università degli Studi di Pavia, potrà altresì indire distinte procedure concorsuali che prevedano la partecipazione di candidati in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) soggetti muniti di diploma di laurea o di laurea specialistica (LS), nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, altro titolo post-universitario rilasciato da istituzioni universitarie italiane o straniere;
- b) soggetti muniti di diploma di laurea, di laurea specialistica (LS), in possesso della qualifica di dirigente in strutture o enti privati, con almeno cinque anni di effettivo esercizio nelle funzioni dirigenziali.

3. Tutti gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene.

4. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui ai precedenti co. 1, lett. b), e co. 2, lett. b), si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli Organi di Governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.

Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

Art. 5. *Termine delle procedure concorsuali.*

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore Amministrativo stabilisce e comunica alla Commissione giudicatrice il termine entro il quale deve concludersi la procedura concorsuale.

2. Il Direttore Amministrativo può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.

3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Direttore Amministrativo, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano

imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Amministrativo che stabilisce il termine entro il quale deve concludere i propri lavori ed è formata da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, avvocati dello stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.

2. Non possono far parte della commissione esaminatrice:

- a) i componenti degli Organi di Governo ed il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche e/o sindacali;
- c) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 51 c. 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla normativa vigente.

Art. 7. Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione convocata dal Direttore Amministrativo i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 lett. d.

2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l'imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie a che nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove cui sarà sottoposto.

3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove.

4. Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione.

Art. 8. Prove preselettive

1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, il Direttore Amministrativo potrà disporre, con provvedimento motivato, l'effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di quesiti a risposta multipla sul programma delle prove concorsuali scritte ed orali.

2. Per l'espletamento delle procedure preselettive ovvero per la predisposizione dei test preselettivi l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9. Svolgimento della prova di esame

1. Il concorso consiste nella valutazione dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art.3, comma 1 lett. f), nel superamento di una o più prove scritte, nonché di un colloquio.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sotto il profilo sia teorico, sia pratico-operativo, la cultura generale del candidato, la sua preparazione tecnica di base, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle Università.
3. Il colloquio sarà diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti a dare una soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficacia ed economicità organizzativa, a questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, con specifici riferimenti alle professionalità richieste dalla posizione dirigenziale da ricoprire. Il colloquio concorre altresì alla valutazione:
 - a) della cultura generale del candidato e della sua preparazione tecnica di base;
 - b) dell'attitudine del candidato, anche in relazione all'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
4. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa
5. I voti delle prove sono espressi in trentesimi. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30.
6. Il diario delle prove d'esame sarà reso noto ai candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e venti giorni prima del colloquio, a cura del responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art.8, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10. Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.
2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Amministrativo, e conserva validità per un periodo di 18 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. Il relativo provvedimento è pubblicato nell'albo e nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia, nonché inserito nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 Ciclo di attività formative.

1. L'Amministrazione, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, potrà disporre che i candidati vincitori dei concorsi di cui al presente Regolamento partecipino, per un periodo non superiore a 6 mesi, ad attività ed esperienze formative rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali.
2. Tale formazione potrà avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità, stabilite dal Direttore Amministrativo, che assicurino l'acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale.

3. Il periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle Università, decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale.

Art. 12. *Norme finali e transitorie.*

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione la normativa vigente in materia d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.